

ACCORDO DI COOPERAZIONE  
RELATIVO A UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE  
SATELLITARE (GNSS) AD USO CIVILE  
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,  
E IL REGNO DEL MAROCCO

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la "Comunità",

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D' AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominati "gli Stati membri",

da una parte,

e

IL REGNO DEL MAROCCO, di seguito denominato "il Marocco",

dall'altra,

di seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile,

RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Marocco,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Marocco, in Europa e in altre regioni del mondo,

DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra il Marocco e la Comunità e tenendo conto dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra<sup>1</sup>, entrato in vigore il 1° marzo 2000 (di seguito denominato "l'accordo di associazione del marzo 2000"),

---

<sup>1</sup> GU L 70 del 18.3.2000, pag. 3.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

### Scopo dell'accordo

L'obiettivo dell'accordo è incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione tra le parti nell'ambito dei contributi dell'Europa e del Marocco per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile.

## ARTICOLO 2

### Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

"potenziamento": i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) (sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione, disponibilità, integrità e affidabilità;

"GNSS": sistema globale di navigazione satellitare, che fornisce segnali che permettono la navigazione e la sincronizzazione satellitari;

"GALILEO": un sistema civile e autonomo europeo di navigazione e sincronizzazione satellitari, a copertura globale, progettato e sviluppato dalla Comunità e dagli Stati membri. Tale sistema è sotto controllo civile ed è destinato alla fornitura di servizi GNSS. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO è inteso a fornire uno o più servizi per vari scopi: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana, servizi per operazioni di ricerca e salvataggio, oltre ad un servizio pubblico regolamentato, ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;

"elementi locali di GALILEO": meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali;

"apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a copertura globale" : qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento a livello regionale;

"misura di regolamentazione": qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, o simili, di una delle parti;

"interoperabilità": a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da almeno due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema;

"proprietà intellettuale": ha il significato di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

"responsabilità": l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica, in conformità di specifiche norme e principi di diritto. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilità extra contrattuale");

"recupero dei costi": meccanismi per il recupero delle spese di investimento e funzionamento del sistema;

"informazione classificata": l'informazione, in qualsiasi forma, che deve essere protetta da divulgazioni non autorizzate che potrebbero nuocere in vario modo ad interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale delle parti o di un singolo Stato membro. Il livello di classificazione è identificato da un'indicazione specifica. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle rispettive leggi e regolamenti vigenti; essa deve essere protetta contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrità o disponibilità.

Per "parti" si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

Per quanto riguarda la Comunità europea e gli Stati membri, si intende per "territorio" o "territori" il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni definite nel trattato stesso.

### ARTICOLO 3

#### Principi della cooperazione

Le parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

- 1) Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e le remunerazioni.
- 2) Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che ne disciplinano la gestione.
- 3) Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS europei e marocchini ad uso civile.
- 4) Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione.
- 5) Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2.



- 6) Libero accesso ai servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti.
- 7) Libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle parti.

## ARTICOLO 4

### Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione, sicurezza del sistema. Le parti possono modificare il presente elenco con decisione adottata in base al meccanismo istituito a norma dell'articolo 14.
2. Il presente accordo non riguarda la cooperazione fra le parti nei settori di cui ai punti da 2.1 a 2.6 infra. Se le parti concordano che potranno derivare vantaggi reciproci dall'ampliamento della cooperazione a uno dei seguenti settori, esse dovranno negoziare e concludere accordi appropriati in materia di:
  - 2.1. tecnologie e beni sensibili di GALILEO sottoposte alle misure normative di controllo di esportazione e di non proliferazione applicabili all'interno della Comunità europea e dei suoi Stati membri,
  - 2.2. crittografia e principali tecnologie e mezzi necessari per garantire la sicurezza dell'informazione (INFOSEC),

- 2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente),
  - 2.4. caratteristiche dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,
  - 2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo),
  - 2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.
3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria relativa all'istituzione dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e alla sua struttura istituzionale. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali sulla sicurezza e sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

## ARTICOLO 5

### Forme delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione applicabili, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.

2. Le parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13.

## ARTICOLO 6

### Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio.
2. In questo contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare l'accessibilità ai servizi di GALILEO agli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Marocco e nella Comunità.
3. Inoltre, le parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da perturbazioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come fonte di possibile deroga alle disposizioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), ivi compresi i regolamenti dell'UIT per le radiocomunicazioni.

## ARTICOLO 7

### Ricerca scientifica

Le parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e marocchini di ricerca, come il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi sviluppati da organismi del Marocco.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per uso civile. Le parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare contatti fruttuosi e una partecipazione efficace ai programmi di ricerca.

## ARTICOLO 8

### Cooperazione industriale

1. Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione del Marocco alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali marocchine, al fine di costruire il sistema GALILEO e promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Per agevolare la cooperazione industriale le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale nei campi e settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo di GALILEO/EGNOS, conformemente alle più elevate norme internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.
3. Le esportazioni di beni e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO, effettuate dal Marocco a destinazione di paesi terzi sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorità ha raccomandato di assoggettare tali beni ad un'autorizzazione di esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, instaura anche un meccanismo appropriato che consenta di raccomandare che l'esportazione di determinati beni da parte del Marocco sia soggetta ad autorizzazione.
4. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, le parti promuovono il rafforzamento dei legami fra gli organismi competenti del Marocco e l'Agenzia spaziale europea.

## ARTICOLO 9

### Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti, nell'Unione europea e in Marocco, nelle infrastrutture di navigazione satellitare, nelle relative apparecchiature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.

2. A tal fine le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, la Comunità e il Marocco esaminano la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti alle parti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

## ARTICOLO 10

### Norme, certificazioni e misure di regolamentazione

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le parti sosterranno congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuoveranno la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO incoraggiando l'adozione di norme mondiali di navigazione e sincronizzazione per diverse finalità: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana. Le parti convengono di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Di conseguenza, per promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti al GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

3. A livello bilaterale, le parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano inutilmente ostacoli per il commercio. Tali prescrizioni sono basate su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti.

4. Le parti adottano le misure di regolamentazione che permettono la piena utilizzazione di GALILEO, in particolare dei ricevitori e degli elementi terrestri e spaziali, nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.

## ARTICOLO 11

### Sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento GNSS di portata globale e regionale

1. Le parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità del sistema GALILEO e di continuità dei suoi servizi.

2. A tal fine, a livello regionale le parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Marocco di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema EGNOS. Tale sistema regionale è destinato a fornire servizi che garantiscano l'integrità del segnale a livello regionale in aggiunta a quelli forniti su scala globale dal sistema GALILEO.
3. A livello locale, le parti agevolano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

## ARTICOLO 12

### Sicurezza

1. Le parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni utilizzo abusivo, interferenza, perturbazione ed atto ostile.
2. Le parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei suoi servizi è un importante obiettivo comune. Pertanto, le parti designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza del sistema GNSS, compresi i canali di consultazione. Tale quadro sarà utilizzato per salvaguardare la continuità dei servizi GNSS.
3. Le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Le parti non sovrapporranno i segnali GALILEO senza il preventivo accordo reciproco.



4. Lo scambio di informazioni classificate di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2.6, sarà subordinato all'esistenza di un accordo in materia di sicurezza concluso dalle parti. I principi, le procedure e il campo di applicabilità sono definiti dalle autorità di sicurezza competenti delle parti.

## ARTICOLO 13

### Responsabilità e recupero dei costi

Le parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la fornitura di servizi GNSS per uso civile.

## ARTICOLO 14

### Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome del Marocco, dal governo marocchino e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.
2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, le parti definiscono i meccanismi di cooperazione previsti dall'accordo di associazione del marzo 2000 per la gestione del presente accordo.

3. Le parti convengono di prevedere la possibilità che il Marocco partecipi alle attività dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo in conformità dei diritti e delle procedure pertinenti.

## ARTICOLO 15

### Finanziamento

1. L'ammontare e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO attraverso l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo formano oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle disposizioni istituzionali previste dalla pertinente normativa comunitaria.

2. I principi della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applicano ai regimi specifici di cooperazione tra le parti nell'ambito del presente accordo, conformemente all'accordo di associazione del marzo 2000.

3. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, qualora un regime specifico di cooperazione di una parte preveda l'erogazione ai partecipanti dell'altra parte di un sostegno finanziario destinato all'acquisto di apparecchiature, le parti assicurano che il trasferimento di tali apparecchiature da una parte ai partecipanti dell'altra parte sia esente da imposizione fiscale e doganale in conformità delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna delle parti.

## ARTICOLO 16

### Scambio di informazioni

1. Le parti prendono le disposizioni amministrative e designano i punti di contatto necessari per procedere alle consultazioni, allo scopo di garantire un'applicazione efficace delle disposizioni del presente accordo.
2. Le parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra le istituzioni e le imprese delle due parti.

## ARTICOLO 17

### Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle parti.
2. Qualora non si trovi una soluzione, le parti fanno ricorso al meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'articolo 86 dell'accordo di associazione del marzo 2000.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le parti possano ricorrere ai meccanismi di composizione delle controversie previsti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

## ARTICOLO 18

### Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.
2. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.
3. Salvo diversa disposizione, la denuncia del presente accordo lascia impregiudicata la validità o la durata delle eventuali disposizioni adottate nell'ambito dello stesso nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne scaturiscono.
4. Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo espresso per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo necessarie.
5. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non comunichi all'altra, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogare l'accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.